



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 1° MARZO 2011**

Modifica all'articolo 1, comma 108, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di progressiva riduzione del limite di indebitamento degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si pone lo scopo di intervenire sulla normativa dettata dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), nella parte in cui prevede, nello specifico all'articolo 1, comma 108, che le province ed i comuni, per il triennio 2011-2013, non possono aumentare il proprio debito in essere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, se la spesa per interessi sommata a quella dei mutui precedentemente contratti ed ad altre voci di spesa indicate all'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Il limite così fissato dalla citata normativa appare troppo gravoso soprattutto per i piccoli comuni, con conseguente interruzione, per gran parte di essi, e per il triennio indicato nel citato articolo 1, comma 108, di qualsiasi investimento in conto capitale e con la preclusione, quindi, di poter affrontare problemi quali, ad esempio, quelli inerenti il territorio. Basti pensare ai dissesti idrogeologici, oppure alle varie manutenzioni straordinarie di edifici scolastici.

D'altra parte, bisogna anche considerare che la *ratio* della norma citata risiede nello scopo di contenere il ricorso all'indebita-

mento da parte degli enti locali e quindi di favorire una riduzione della consistenza del debito degli enti stessi.

Orbene, con la precisa e concreta intenzione di contemperare, per quanto possibile, l'esigenza di concorrere alla riduzione dell'indebitamento degli enti locali con la volontà di sostenere l'operatività amministrativa degli enti stessi, si ritiene di attivare, con il presente disegno di legge, un meccanismo virtuoso: vale a dire, una progressiva riduzione del limite di indebitamento, in particolare dal 12 per cento per l'anno 2011, al 10 per cento per l'anno 2012 fino ad arrivare all'8 per cento per l'anno 2013, consentendo, così, un ridimensionamento meno repentino degli investimenti.

Ci sembra, questo, un modo realistico di aiutare le amministrazioni locali, particolarmente quelle dimostrate più dinamiche e attente, ad affrontare le difficoltà del momento. In maniera specifica ci sembra giusto soccorrere prioritariamente la condizione in cui vengono a trovarsi i piccoli comuni, chiamati a non ridurre repentinamente quegli investimenti che afferiscono a necessità vere di popolazioni spesso svantaggiate o marginalizzate.

L'urgenza della problematica affrontata e le annualità del provvedimento così come concepito, ci fanno auspicare ovviamente un rapido esame e ravvicinato accoglimento di quanto proposto.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole «supera il limite dell'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «supera il limite del 12 per cento per l'anno 2011, del 10 per cento per l'anno 2012 e dell'8 per cento a decorrere dall'anno 2013,».

